

R.G. Nr. 1534-1/2020



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Il Giudice Dott. Alessandro Di Tano,

letto il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa presentato da *A. G.* nel procedimento iscritto al R.G. Nr. 1534 dell'anno 2020;

esaminata tutta la documentazione allegata (compresa quella integrativa);

ritenuto che la richiesta di provvedimento *inaudita altera parte* possa trovare accoglimento, sussistendone i presupposti sia con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*, sia con riferimento al *periculum in mora* (cfr., in particolare, il Decreto Ingiuntivo n. 1435/2019 emesso dal Tribunale Ordinario di Ancona in accoglimento del ricorso proposto da *A. G.* nei confronti di *C. P.*; non opposto e divenuto ormai definitivo; si veda la formula esecutiva; cfr., altresì, la diffida di pagamento e la scrittura di riconoscimento del debito; l'atto notarile di cessione di partecipazione del 17.09.2019; la visura camerale e la documentazione ulteriore relativa alla società cessionaria; si vedano anche l'atto di cessione di quota in data 08.01.2020 e la visura relativa alla *XY* S.r.l., da cui risulta che - successivamente alla data di deposito del ricorso per sequestro conservativo in corso di causa - è stato trascritto nel Registro delle Imprese un provvedimento di sequestro delle quote della precitata società su iniziativa di diverso creditore del *C.*; si veda, infine, relativamente alla consistenza del patrimonio del resistente, la visura catastale in atti);

tenuto conto dei più recenti interventi normativi contenenti misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visti i D.P. 73, 78, 80 e 107/2020;

preso atto dell'attuale situazione emergenziale legata alla diffusione del virus covid-19;

ritenuto che l'*iter* procedimentale debba essere adeguato alle regole di prevenzione che sono state impartite a livello nazionale al fine di contenere la pandemia, a maggior ragione alla luce del



considerevole aumento di contagi nella Regione Marche e, in particolare, nella Provincia di Ancona;

visto il D.P. n. 85/2020, con il quale il Presidente del Tribunale di Ancona ha autorizzato “la trattazione di singoli processi urgenti con udienza virtuale ovvero mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte e successiva adozione del provvedimento fuori udienza ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18”, nonché “la celebrazione facoltativa, con il consenso dei relativi difensori, delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti relative a singoli processi urgenti mediante collegamenti da remoto (da postazioni anche esterne dai locali del Tribunale) ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 17 marzo 2020 n. 18”;

rilevato che, nel caso di specie, non risulta necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, sicché anche in relazione agli adempimenti processuali previsti, può allo stato adottarsi la modalità di svolgimento dell’udienza in precedenza richiamata ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020, con le modalità indicate nel dispositivo;

rilevato che, all’esito del deposito delle note scritte, il Giudice adotterà fuori udienza il provvedimento sulla base dei soli atti/documenti depositati in telematico e detto provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria nel rispetto della normativa vigente;

osservato che, in caso di mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo indicato (o in caso di comunicazione espressa delle parti di non voler partecipare all’udienza), l’udienza dovrà considerarsi svolta ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020, senza la comparizione delle parti;

osservato altresì che all’esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio (chiarimenti su alcune questioni, costituzione tardiva di una delle parti, etc.), potranno essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d’ufficio, potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) o in Tribunale, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie di cui ai provvedimenti normativi vigenti

#### PQM

**DICHIARA** l’urgenza del presente procedimento.

**AUTORIZZA** *inaudita altera parte* il ricorrente a sottoporre a sequestro conservativo le partecipazioni sociali oggetto di causa, sino alla concorrenza della somma di Euro 37.500,00.



**DISPONE** l'anticipazione dell'udienza per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento - reso *inaudita altera parte* - alla data del **03.06.2020**.

**DISPONE** che il procedimento sia trattato con udienza virtuale ovvero mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte e successiva adozione del provvedimento fuori udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020.

**ASSEGNA** al ricorrente termine fino al 22.05.2020 per la notificazione alla controparte del ricorso e del presente provvedimento.

**ASSEGNA** al resistente termine fino al 29.05.2020 per il deposito telematico di note scritte, contenenti le proprie deduzioni ed istanze in relazione agli adempimenti processuali previsti, secondo quanto indicato in parte motiva, e al ricorrente fino al 02.06.2020 per brevi repliche, con avvertimento che in caso di mancato deposito la parte sarà considerata non presente all'udienza.

**RISERVA** all'esito i provvedimenti opportuni.

**MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione con urgenza e per l'inserimento nello storico del fascicolo dell'annotazione "trattazione scritta" alla data del 03.06.2020.

Ancona, 18 maggio 2020

Il Giudice  
Dott. Alessandro Di Tano

